

RELAZIONE SUL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE
E PROVINCIALE

fatta a S. M. dal Ministro dell'Interno il 23 ottobre 1859.

« Collezione celerifera delle leggi » (1859) 1249-1252.

SIRE! — Dopo che la vittoria ebbe tolto di mezzo gli ostacoli che si frapponavano all'augurata unione del popolo Lombardo col Subalpino sotto lo scettro costituzionale di V. M., primo pensiero, come primo dovere del Consiglio della Corona, fu quello di compire colle leggi l'opera delle armi, procacciando di costituire il rinfrancato Regno in guisa di mantenergli dischiusa la via dei suoi grandi destini, e di assodare in pari tempo l'alta posizione che, mercè vostra, si è acquistata nel consorzio delle Nazioni civili.

A questo fine è principalmente rivolta la proposta che ora è sottomessa alla vostra sanzione. Essa intende ad accentrare nell'ordine politico e ad emancipare nell'ordine amministrativo tutte le parti dello Stato, per forma che ognuna di esse si trovi tanto più libera nel governo delle cose proprie, quanto coll'altre si sentirà più strettamente avvinta al vostro Trono per le cose comuni della Nazione e del Regno.

L'unità politica è il principio al quale i grandi popoli moderni debbono la loro forza, la loro sicurezza, la loro prosperità. Esso governa da secoli, per la sapienza dei vostri Antenati, il nostro diritto pubblico. Per lui, delle diverse famiglie onde è venuto storicamente formandosi il Regno Subalpino, è sorto un popolo omogeneo, concorde e fedele, che alla coscienza dei suoi diritti congiunge quella dei doveri che impone la libertà, e che con legittimo orgoglio si crede degno dei sacrifici che è chiamato a fare per la gloria dei suoi Principi, per lo svolgimento della libertà e per l'indipendenza della Patria.

La proposta Legge si informa da un lato a questo alto principio, che con maraviglia della colta Europa è divenuto oramai il domma fondamentale della fede politica del Popolo italiano, il quale di tanto s'innalza, in quanto va più riscattandosi dalle passioni e dalle gare municipali, onde per tanti secoli fu impedito di salire a potenza ed a dignità di Nazione. Dall'altro lato essa si attempera francamente al principio di libertà, senza il quale l'accentramento politico ad altro non riuscirebbe per avventura che a scemare le sorgenti della vita civile in tutto lo Stato. Le

42
(1859)

Province perciò, che accomunano e confondono le loro sorti con quelle del Popolo Subalpino, troveranno nelle libertà che loro sono assicurate onde attutire gl'interessi e i sentimenti che gloriose memorie legittimano e raccomandano, e da cui non minore sussidio di forza morale potrà venire alla Nazione intera. Così, mentre la legge più contrasta ad ogni tendenza federativa, assicura maggiormente le libertà locali. Il federalismo, quale forma interna, vuol essere respinto siccome un pericolo e pel Regno e per l'Italia, poichè se l'Europa s'innalza oggi al grande concetto di una federazione di Nazioni, essa riconosce altresì che queste non avranno la forza necessaria per assicurare la propria autonomia nel novello consorzio, ove i loro ordini interni non sieno fortemente costituiti nella unità.

In questi intenti rinunciando di buon grado, come è loro costume, ad ogni pretesa municipale, i vostri antichi Popoli non esiteranno ad assumere, salve le ragioni della libertà, gli ordini amministrativi che ressero durante una serie d'anni il Regno Italico, ordini che la Lombardia considera a ragione come suoi, e nei quali non ha mai cessato di ravvisare il migliore dei reggimenti, secondo cui sia stata da molti secoli governata. E le novelle Province faranno tanto miglior accoglimento alle ristaurate istituzioni che esse vengono loro restituite con tutti quei larghi temperamenti che ritraggono dalle malleverie, onde si concreta nelle antiche il concorso della Nazione nel governo di se stessa. In questo scambio reciproco avranno i nuovi e gli antichi sudditi un pegno sincero del più fermo avvenire. Le alte giurisdizioni riservate su tutto il Regno e su le grandi regioni di esso alle sue più gloriose Città, ed i nobili istituti di cui saranno dotate, faranno sì che negli ordini per cui tutti gli elementi dello Stato s'innalzano, nessuna di essa abbia a vedere mai il lustro della sua propria corona diminuito.

Il Ministro proponente, allo scopo di mantenere nelle nuove Province tutti gli argomenti della loro prosperità, inclinava a conservarvi le forme comunali, portato dalla sapienza nazionale, che la signoria forestiera non aveva distrutte, e ciò non solo in via di eccezione, ma propendeva pure ad introdurre in tutto il Regno codeste forme, secondo le quali si attua per *convocati* diretti il concorso popolare nel governo del Comune, onde in altri tempi ed in altre condizioni, appo noi come presso altre Nazioni, si ebbero assai lodevoli risultamenti. Non rinunciava a questo pensiero, se non se dopo aver sentito in proposito il parere di persone esimie, che per autorità morale, per dottrina e per esperienza sono in certo modo i rappresentanti naturali delle novelle Province, e dopo aver riconosciuto che tali istituzioni furono soppresse durante il regime italico, senza che per ciò cessassero di fiorire i comuni, i quali troveranno nella forma rappresentativa da cui sono retti i nostri, cause non meno efficaci di ordine civile e di progresso economico, ed in pari tempo una scuola ed una disciplina di politica libertà.

La legge allarga, sull'esempio dei popoli più avanzati e felici, le franchigie comunali. I Comuni, che sono il nido delle libertà moderne in tutta Europa, vennero presso noi in tanta prosperità, che l'Italia potè per essi salire a tale grandezza da pareggiarne, se non da disgradarne le an-

tiche sue glorie. E se i Comuni perirono, e con essi si oscurarono i destini della Patria, si fu meno per l'abuso della libertà che pel difetto di un nesso che li stringesse in corpo di nazione e li rendesse abili a resistere agli urti esterni. Ora per noi questo felice nesso sussiste e ne viene il vanto alla vostra Casa e principalmente a voi, o Sire. Ora la più larga libertà può essere lasciata al Comune, senza temere che ne scapiti l'unità politica e la sicurezza dello Stato, che anzi ne saranno per ogni maniera assodate.

Il Comune è quindi da questa legge ordinato per forma da eccitare tutti gl'interessi, tutte le attività, tutte le capacità a concorrere nel governo del medesimo. Le condizioni di censo, la forma delle elezioni, la durata degli uffizi, la divisione delle attribuzioni, l'equilibrio delle Potestà, tutto infine concorre ad instaurare nel Municipio le ragioni sostanziali dell'ordine rappresentativo, il quale si riproduce così a malleva di tutti i diritti, come di tutti gl'interessi, salendo dalla cerchia rudimentale del Comune fino a quella del Parlamento.

La libertà comunale però rimarebbe, a cagione dell'ineguaglianza degli enti che sono chiamati a parteciparvi, sfornita di sufficienti guarentigie ove questi enti disaggregati avessero a trovarsi soli senza alcun esterno presidio a fronte del potere politico. Epperò la legge, istituendo sullo stesso tipo la Provincia, attribuisce alle Potestà che ne emanano, la rappresentano e ne governano gli interessi, la tutela dei Comuni, talchè tutti i negozi comunali, salvi i ricorsi ai Consigli del Re, si compiano e finiscano entro la sfera provinciale, dove solo si può avere una cognizione adeguata della natura di simili negozi e dell'importanza vera degli interessi che ne fanno l'oggetto.

La Provincia perciò, o si consideri nella forma delle elezioni da cui sorge il potere provinciale, o si consideri nelle attribuzioni di questo potere, si affaccia essenzialmente come una grande associazione di comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di ciascuno di essi, ed alla gestione degl'interessi morali e materiali che hanno collettivamente fra loro. L'istituzione provinciale non si può oggi invero legittimare, che mutandone come, si fa per la proposta riforma, il fine originale.

Si sono eliminati dai bilanci delle Provincie gli stanziamenti obbligatori, come altresì i troppo ineguali carichi stradali per riportare gli uni e gli altri sui bilanci dello Stato. Queste disposizioni che, in ragione della compita unione, consigliavano a gara la convenienza politica e la giustizia, tendono a sincerare ed a maggiormente prosciogliere da quella dello Stato, l'azione delle Autorità provinciali, ed a rendere queste più idonee ad esercitare il mandato che è loro qui affidato rispetto ai Comuni, e quello che per altre leggi sarà loro attribuito in ordine alla vigilanza e alla tutela degli Istituti di Carità e di Beneficenza, fondati a vantaggio delle popolazioni dei Comuni e delle Provincie, ed in ordine alla pubblica istruzione. Convien, sotto pericolo di vedere disseccarsi le sorgenti della carità individuale, sottrarre dalla soverchia ingerenza dello Stato le opere di beneficenza, e togliere a queste, per quanto lo consentono le ragioni dell'ordine civile, il carattere che con grave minaccia della libertà tendono ad assumere dovunque stanno troppo sotto l'ombra meno propizia del

42 Potere politico. Non è mestieri accennare gli argomenti che nel reggimen-
(1859) to libero militano in favore delle attribuzioni da conferirsi alle Potestà provinciali, rispetto all'istruzione popolare e agli istituti nei quali è impartita.

Le Provincie cui si potrà dare, quando non vi contrastino più le condizioni politiche interne ed esterne, una maggior estensione territoriale, sono ora costituite sopra basi abbastanza larghe, racchiudono popolazioni ed interessi economici e morali abbastanza considerevoli ed omogenei, ed i loro poteri emergono da fonti troppo legittime e sincere, per non temperare e ponderare efficacemente nell'ordine amministrativo la ingerenza degli Uffici centrali di cui giustamente si lamenta e si oppugna in ogni Stato la tendenza invaditrice. E ciò senza che per essa possa mai essere inceppata l'azione politica del Governo, che sarà tanto più forte e rispettato, quanto meno avrà occasione d'intervenire nelle cose per cui ha necessariamente minore competenza morale e pratica.

La Potestà Regia, fortemente costituita, è rappresentata dovunque secondo la forma costituzionale, agisce ovunque col concorso effettivo del Paese. Il Governo siede per mezzo dei suoi delegati a capo della Provincia e del Comune, meno per frenarvi lo svolgimento delle libertà nelle condizioni della legge, meno per farvi sentire la mano dell'Autorità centrale che per farvi apprezzare il vantaggio di averla vicina, pronta e competente. I Governatori infatti, gl'Intendenti e gli altri pubblici Officiali istituiti da questa legge per soprintendere alle Provincie ed alle diverse parti di queste, si affacciano simultaneamente e come gli organi del Governo rispetto alle popolazioni, e come gli organi di queste rispetto al Governo. E sarà per essi che colla tutela di tutti i diritti si ridurrà in atto l'accordo rappresentativo in tutto lo Stato.

Epperò, mentre il vostro Consiglio vede nel proposto ordinamento l'opera che tende più ad invigorire l'autorità costituzionale del Re, stima in pari tempo di iniziare la più liberale delle leggi che siano mai state sottoposte alla sanzione di V. M.

Nel proporvi l'istituzione che trasforma, tanto sotto l'aspetto amministrativo, quanto sotto l'aspetto politico, fondendole interamente nel Regno, le Provincie Lombarde, il Governo usa dei poteri accordati a V. M. per la guerra. I vostri Ministri stimano di usarne nei limiti e secondo lo spirito della legge che ve li conferiva, e tale è il convincimento dello scrivente a simile rispetto, che crederebbe aver gravemente mancato a' suoi doveri verso la Corona, verso il Paese ed il Parlamento se non avesse, facendo tesoro del tempo, profittato della tregua precorritrice della pace, per coronare con acconce provvidenze legislative l'opera della spada, e se togliendo gl'impedimenti onde pei non disfatti ordini stranieri, si trovano impigliate le popolazioni affrancate, non le avesse poste così in grado di liberamente concorrere colle altre al governo della cosa pubblica nel Comune, nella Provincia, nello Stato. Ogni indugio a tale riguardo avrebbe per fermo, o Sire, dovuto ascrivere a colpa dei vostri Consiglieri.

Il Parlamento, che è chiamato a compire ed a perfezionare cotesto ordinamento, non si sarebbe per avventura creduto aver ora vocazione di farlo senza lo intervento dei mandatari di quella parte della Nazione

di cui si riformano più radicalmente le istituzioni. Né questi potrebbero esprimere con autorità il voto che quando, per la libertà attuata nelle diverse cerchie in cui si svolge la vita cittadina, avesse il loro mandato ricevuto il sigillo e la sanzione della pubblica opinione. Suffragano l'opera del Governo a questo proposito, non che gli esempi nostrali, quelli delle Nazioni che ci hanno preceduto, e ci sono guida sicura nell'esercizio delle libertà rappresentative. E comeché la ragione politica sovra ogni altra signoreggi la presente condizione di cose, il vostro Consiglio è non pertanto lontano dell'invocarla a scapito delle gravi incumbenze che gli sono affidate.

Quando, portando con voi i destini della vostra Dinastia e la fortuna dell'Italia, vi accingeste a passare per una seconda volta il Ticino, voi giuraste in vuor vostro, Sire, che questo fiume avrebbe cessato d'essere una barriera tra il Lombardo ed il Popolo Subalpino; la vittoria non sarebbe piena, né sciolto interamente il giuro Reale, ove nella pace dovesse mantenersi anche per breve tempo questa barriera, ove, come gli stessi sentimenti morali, le stesse istituzioni civili non avessero a reggere i due popoli.

Eppertanto il Ministro proponente, assumendo coi suoi Colleghi tutta la responsabilità del comune operato, si presenterà dinanzi al Parlamento per rendergli conto dell'uso che pe' suoi consigli la Corona avrà fatto de' pieni poteri, e colla coscienza di non aver voluto che il meglio dello Stato, e di non aver cercato di conseguirlo che coi mezzi legittimi, aspetterà fidente il giudizio dei Rappresentanti della Nazione, la quale serberà per fermo alla M. V. sensi perenni di gratitudine per aver provveduto con questa legge alla sua unità, alla sua sicurezza, alla sua libertà.